



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2017
(OR. en)

12766/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0210 (NLE)**

**ENV 792
PECHE 369**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica presentate da varie parti alla dodicesima riunione della conferenza delle parti

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
riguardo alle proposte di emendamenti degli allegati della convenzione
sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica presentate
da varie parti alla dodicesima riunione della conferenza delle parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 82/461/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982¹ ed è entrata in vigore il 1° novembre 1983.
- (2) Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti può modificare gli allegati della convenzione.
- (3) La conferenza delle parti, in occasione della sua dodicesima riunione dal 23 al 28 ottobre 2017, deve adottare una decisione sugli emendamenti degli allegati I e II della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Ai fini della conferenza delle Parti, l'Unione ha comunicato² al segretariato della convenzione una proposta di modifica dell'allegato II della convenzione finalizzata a includervi le specie di uccelli *Lanius excubitor excubitor* e *Lanius minor*.
- (6) Anche altre parti della convenzione hanno presentato proposte finalizzate a tutelare diverse altre specie mediante emendamenti degli allegati I e II della convenzione.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

² Decisione del Consiglio del 16 maggio 2017 che autorizza la Commissione a proporre, a nome dell'Unione, un emendamento dell'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti.

- (7) L'Unione dovrebbe sostenere tali proposte in quanto sono scientificamente fondate, sono coerenti con la pertinente normativa dell'Unione e contribuiranno a tener fede all'impegno dell'Unione a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica e alle decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione, in particolare all'obiettivo mondiale concordato nella decima riunione, secondo cui: "entro il 2020 dovrà essere scongiurata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione".
- (8) I mammiferi *Pan troglodytes*, *Equus africanus*, *Equus ferus przewalskii*, *Ursus arctos isabellinus* e *Pusa caspica* non sono presenti nell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (9) I mammiferi *Pan troglodytes*, *Equus africanus*, *Lasiurus cinereus*, *Lasiurus borealis*, *Lasiurus blossevillii*, *Lasiurus ega*, *Panthera leo*, *Panthera pardus*, *Pusa caspica*, *Gazella bennettii* e *Giraffa camelopardalis* non sono presenti nell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (10) Gli uccelli *Fregata andrewsi*, *Gyps bengalensis*, *Gyps indicus*, *Gyps tenuirostris*, *Sacrogyps calvus*, *Gyps coprotheres*, *Necrosyrtes monachus* e *Trigonoceps occipitalis* non sono presenti nell'Unione, tranne che nei territori d'oltremare che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- (11) Gli uccelli *Anous minutus worcesteri* e *Emberiza sulphurata* non sono presenti nell'Unione, tranne che nei territori d'oltremare che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (12) Gli uccelli *Aquila nipalensis*, *Gyps africanus*, *Gyps rueppelli* e *Torgos tracheliotos* figurano nella direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (13) Gli uccelli *Lanius excubitor excubitor* e *Lanius minor* figurano nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, l'iscrizione di tali specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (14) Le specie ittiche *Rhincodon typus*, di cui è proposto l'inserimento nell'allegato I della convenzione, le specie ittiche *Squatina squatina*, *Rhinobatos rhinobatos*, di cui è proposto l'inserimento negli allegati I e II della convenzione, e le specie ittiche *Carcharinus obscurus*, *Prionace glauca* e *Rhynchobatus australiae*, di cui è proposto l'inserimento nell'allegato II della convenzione, sono disciplinate dalle norme della politica comune della pesca, la quale, tra gli altri strumenti pertinenti, offre mezzi adeguati per contribuire a gestirne la protezione.

- (15) Inoltre, la pesca e la detenzione delle specie *Squatina squatina* e *Rhinobatos rhinobatos* sono vietate ai sensi del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio¹ e nel Mediterraneo le loro popolazioni sono rigorosamente protette (divieto di detenzione) dalla raccomandazione CGPM/36/2012/3 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo sulle misure di gestione della conservazione degli squali e delle razze nella zona CGPM.
- (16) Inoltre, la specie *Rhincodon typus* figura nell'allegato II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e nell'allegato B del regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione² ed è attualmente disciplinata dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e dalla Commissione interamericana per i tonnid tropicali .
- (17) L'Unione dovrebbe promuovere gli sforzi volti a esaminare in che modo utilizzare al meglio tutte le informazioni scientifiche disponibili e pertinenti, nonché a migliorare il quadro di cooperazione tra i pertinenti strumenti multilaterali e regionali attraverso la promozione della coerenza e della complementarità.
- (18) In questo spirito è opportuno altresì rilevare l'importanza degli obiettivi di *governance* degli oceani, in linea con le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 su "*Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*".

¹ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 361 del 17.12.2014, pag. 1).

- (19) Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione degli emendamenti degli allegati della convenzione, nell'intento che l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.
- (20) Alla conferenza delle parti l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione, a nome dell'Unione e riguardo alle materie di competenza dell'Unione, appoggia le seguenti proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione:

1) iscrizione delle seguenti specie nell'allegato I:

- a) *Pan troglodytes*
- b) *Equus africanus*
- c) *Equus ferus przewalskii*
- d) *Ursus arctos isabellinus*
- e) *Pusa caspica*
- f) *Fregata andrewsi*
- g) *Aquila nipalensis*
- h) *Gyps bengalensis*
- i) *Gyps indicus*
- j) *Gyps tenuirostris*
- k) *Sacrogyps calvus*
- l) *Gyps africanus*

- m) *Gyps coprotheres*
- n) *Gyps rueppelli*
- o) *Necrosyrtes monachus*
- p) *Trigonoceps occipitalis*
- q) *Torgos tracheliotos*
- r) *Rhincodon typus*
- s) *Squatina squatina*
- t) *Rhinobatos rhinobatos*

2) iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:

- a) *Pan troglodytes*
- b) *Equus africanus*
- c) *Lasiurus cinereus*
- d) *Lasiurus borealis*
- e) *Lasiurus blossevillii*
- f) *Lasiurus ega*
- g) *Panthera leo*
- h) *Panthera pardus*
- i) *Pusa caspica*
- j) *Gazella bennettii*
- k) *Giraffa camelopardalis*
- l) *Anous minutus worcesteri*
- m) *Emberiza sulphurata*
- n) *Lanius excubitor excubitor*
- o) *Lanius minor*
- p) *Squatina squatina*

- q) *Rhinobatos rhinobatos*
- r) *Carcharinus obscurus*
- s) *Prionace glauca*
- t) *Rhynchobatus australiae*

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
